



Spett. Ditta

S.C. Gestione acquisti

RUP: Dott.ssa Stefania
RussoPer informazioni relative
alla praticatel. 0331-751554
fax 0331-751529

Oggetto: Invito a procedura ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs n. 50/2016, mediante l'utilizzo della Piattaforma Telematica Sintel, per l'affidamento del servizio di rinnovo delle licenze software Grouper in uso presso i Presidi Ospedalieri della ASST della Valle Olona, per il periodo 1.1.2023-31.12.2025.
Codice CIG: Z6238573E4 - Contributo ANAC (ex AVCP): € 0,00

Si invita codesta Spett.le Ditta a voler inviare alla scrivente ASST della Valle Olona – Via A. da Brescia, 1 – 21052 Busto Arsizio (VA), miglior offerta per il servizio in oggetto indicato, per le componenti e secondo le modalità riportate nel Capitolato Tecnico.

L'importo a base di gara della fornitura *de qua*, ammonta a € 6.000,00=oltre Iva.

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 l'ASST ha effettuato la valutazione delle possibili interferenze e ha concluso che per il contratto in oggetto non esistono interferenze. **I costi per la sicurezza da rischi interferenziali sono pertanto pari a 0,00 Euro.**

Il contratto di fornitura avrà durata per il periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2025. Si precisa inoltre che, nel caso in cui le esigenze di operatività dovessero modificarsi nel periodo contrattuale, questa ASST si riserva la possibilità di ulteriori rinegoziazioni in corso per il proseguimento della fornitura.

ART. 1 PROCEDURA TELEMATICA

Per l'espletamento della presente procedura l'Azienda si avvale del Sistema Informatico della Regione Lombardia (SinTel), accessibile all'indirizzo www.ariaspa.it.

La presente procedura di gara sarà svolta seguendo le indicazioni dell'attuale normativa vigente in materia. Per poter partecipare alla presente procedura, i fornitori dovranno provvedere a registrarsi alla suddetta piattaforma seguendo le indicazioni dettate dalla stessa. Per informazioni tecniche sull'utilizzo della piattaforma fare riferimento al numero verde 800 116 738. Specifiche e dettagliate indicazioni relative al funzionamento del Sistema SINTEL sono contenute nel Manuale operativo dell'utente fornitore, messo a disposizione dei fornitori sul portale del Sistema di che trattasi. In particolare, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema sono indicate nel documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel".

Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, ciascun concorrente è tenuto ad eseguire preventivamente la registrazione alla piattaforma Sintel e qualificarsi per la categoria merceologica corrispondente e per l'Ente l'ASST VALLE OLONA. La registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l'obbligo di presentare l'offerta, né alcun altro onere o impegno.

La presente procedura, per quanto non espressamente disposto dalle presenti norme, è disciplinata dal nuovo Codice degli Appalti istituito con D. Lgs. n. 50/2016.

Come previsto dall'art. 40 del Codice, tutte le comunicazioni relative alla presente procedura avverranno fino all'aggiudicazione provvisoria, avverranno, di regola, per via telematica, attraverso l'apposito spazio presente in Sintel, denominato 'Comunicazioni della procedura', assegnato al Concorrente al momento della Registrazione al Sistema ed accessibile mediante la chiave d'accesso riservata del medesimo Concorrente. Per le comunicazioni, Sintel utilizza una Casella di Posta Elettronica Certificata, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 82/2005, del D.P.R. n. 68/2005 e del D.P.R. n. 445/2000;

ART. 2 TERMINE PER L'INVIO DELL'OFFERTA

La ditta invitata alla presente procedura dovrà pervenire a ASST della Valle Olona tramite la piattaforma Sintel, la documentazione richiesta, che costituirà l'offerta, debitamente firmata digitalmente entro il termine **perentorio delle ore 15.00 del giorno 10.11.2022** pena la nullità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa non imputabile al Concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura.

E' in ogni caso responsabilità dei fornitori concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste pena l'esclusione dalla presente procedura.

L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante dai log del Sistema. Il fornitore potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell'offerta precedentemente inviata poiché Sintel automaticamente annulla l'offerta precedente (stato "sostituita") e la sostituisce con la nuova.

Il concorrente esonera ASST della Valle Olona e Agenzia Regionale per l'innovazione e gli Acquisti da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere Sintel e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

Saranno escluse le offerte irregolari, equivocate, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o, comunque, inappropriate.

La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso a Sintel o che impediscano di formulare l'offerta.

Eventuali **richieste di chiarimenti** sull'oggetto e sugli atti della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento della stessa devono essere presentate in lingua italiana e trasmesse all'ASST della Valle Olona per mezzo della funzione "Comunicazioni della procedura" presente sulla piattaforma Sintel **entro il termine ultimo del giorno 2.11.2022**. Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate nella sezione "Documentazione di gara" **entro il giorno 4.11.2022**.

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara verranno pubblicate in piattaforma nella sezione "Documentazione di gara". Sarà onere della ditta interessata alla partecipazione alla gara visionare periodicamente la sezione "Documentazione di gara" per eventuali chiarimenti e/o precisazioni che saranno tempestivamente pubblicate, fino al termine di presentazione delle offerte e durante l'espletamento dell'intera procedura di gara.

ART. 3 DOCUMENTAZIONE CHE COMPONE L'OFFERTA

Il Concorrente debitamente registrato a Sintel accede con le proprie Chiavi di accesso nell'apposita sezione "Invio Offerta" relativa alla presente procedura accedendo al sito internet, all'indirizzo <http://www.ariaspa.it>.

a) Documentazione amministrativa

Nell'apposito campo "**requisiti amministrativi**" presente sulla piattaforma Sintel il Concorrente dovrà allegare la documentazione amministrativa, consistente in un'unica cartella formato .zip ovvero equivalenti software di compressione dati con i seguenti documenti - ciascuno dei quali debitamente compilato e **firmato digitalmente**:

Nell'apposito campo "**requisiti amministrativi**" presente sulla piattaforma Sintel il Concorrente, dovrà allegare la documentazione amministrativa, consistente in un unico file formato .zip ovvero ".rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di compressione dati con i seguenti documenti, ciascuno dei quali debitamente compilato e **firmato digitalmente**:

Dovranno essere sottoscritti i singoli documenti e NON la cartella che li contiene:

1. Dichiarazione/i sostitutiva/e in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione alla gara e agli impegni a tal fine assunti che dovrà/anno essere presentata/e secondo i modelli allegati al presente disciplinare, di seguito specificati. La/e dichiarazione/i compilata/e dovrà/anno essere firmate digitalmente dal legale rappresentante o procuratore abilitato, in conformità al D.P.R. n° 445/2000 e accompagnata/e, da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. Nel caso in cui la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore abilitato, dovrà essere prodotta copia autentica dell'atto che attesta i poteri di firma di chi sottoscrive, autenticata ai sensi dell'art. 18 D.P.R. n. 445/2000:

- ✓ a) Dichiarazione di partecipazione di impresa singola (Allegato 1 e Allegato 1 A)
- ✓ b) Dichiarazione di partecipazione in caso di RTI (Allegato 2)

2. Copia scansata e firmata digitalmente della procura, in originale o copia autenticata, nel caso in cui il sottoscrittore dell'offerta dell'operatore economico candidato sia un procuratore;

3. Dichiarazione di rinuncia alla cessione del credito derivante dal presente servizio

4. Copia del Capitolato tecnico e della presente lettera di invito firmati digitalmente per accettazione da parte del Legale Rappresentante;

5. Dichiarazione che questa Spett. Ditta può fornire - oppure è l'unica a poter fornire in quanto unica Azienda a disporre della proprietà dei codici sorgente di tale software e delle relative competenze tecniche - il servizio di rinnovo delle licenze d'uso per il Software Grouper in uso presso i PP.OO. di Busto Arsizio, Saronno e Gallarate;

6. Copia del Patto di integrità in materia di contratti pubblici della ASST della Valle Olona adottato con deliberazione n. 878 del 31.07.2019, caricato su Piattaforma Sintel firmato digitalmente per accettazione dal Legale Rappresentante. Il documento è scaricabile dal sito www.asst-valleolona.it alla sezione 'Amministrazione trasparente' all'indirizzo <https://www.asst-valleolona.it/wp-content/uploads/2019/08/Patto.pdf>;

7. Copia del Piano triennale per la trasparenza e la prevenzione della corruzione della ASST Valle Olona - triennio 2022-2024 (approvato con delibera 85 del 31.01.2022), caricato su Piattaforma Sintel firmato digitalmente per accettazione dal legale Rappresentante. Il documento è scaricabile dal sito www.asst-valleolona.it alla sezione 'Amministrazione trasparente' all'indirizzo <https://www.asst-valleolona.it/wp-content/uploads/2022/02/PTPCT-2022-2024-per-AT.pdf>

Questi documenti acquisiranno pieno valore legale con l'apposizione della firma digitale del Legale Rappresentante sul documento in formato .pdf che viene scaricato da Sintel al quarto passaggio del percorso guidato "Invia offerta". Questo documento conterrà insieme a tutti i dati dell'offerta inserita.

Qualora non tutti i soggetti dichiaranti siano in possesso della firma digitale, la dichiarazione dovrà essere firmata autografamente dal dichiarante e digitalmente dal solo legale rappresentante, allegando, a pena di esclusione, le copie scansionate e firmate del documento d'identità dei soggetti dichiaranti.

Precisazioni inerenti il rilascio di dichiarazioni

In merito alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni si precisa che l'utilizzo dei modelli forniti dalla stazione appaltante in allegato alla presente lettera di invito garantisce l'esatto contenuto degli elementi richiesti; i suddetti modelli costituiscono parte integrante e sostanziale della presente lettera di invito.

Il concorrente potrà fornire autonome autocertificazioni che dovranno però contenere tutte le attestazioni previste nei modelli predisposti dalla Stazione Appaltante.

Si rammenta la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci. L'ASST Valle Olona effettuerà, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà alla conseguente denuncia penale.

Soccorso Istruttorio

Ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del Documento di gara Unico Europeo di

cui all'art.85 del D.Lgs. 50/2016, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbligano il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria pari all'uno per mille del valore della concessione. In tal caso, la stazione appaltante assegna un termine di cinque giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.

La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede la regolarizzazione, nello stesso termine di cui sopra, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Valgono le precisazioni contenute nella determinazione n. 1 dell'8 gennaio 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione o di eventuale nuova determinazione nel frattempo pubblicata.

Il mancato possesso dei requisiti prescritti, accertato a seguito di avvenuta/omessa regolarizzazione, determinerà l'esclusione del concorrente dalla procedura.

b) Documentazione tecnica

Nell'apposito campo "requisiti tecnici" presente sulla piattaforma Sintel il Concorrente dovrà allegare tutta la documentazione tecnica ritenuta necessaria ed opportuna al fine di esporre la propria offerta secondo i contenuti tecnici elencati nel Capitolato Tecnico, consistente in un'unica cartella formato .zip ovvero equivalenti software di compressione dati con i singoli documenti, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente.

Gli atti di cui sopra dovranno essere sottoscritti dalla Ditta concorrente firmati digitalmente dal titolare o Legale Rappresentante ovvero da altro amministratore o procuratore che ne abbia facoltà e rilasciate con le forme di cui al D.P.R. n. 445/2000.

Si ricorda che dovranno essere sottoscritti i singoli documenti e NON la cartella che li contiene.

N.B. sulla documentazione di cui al presente articolo non dovrà essere riportata alcuna indicazione di prezzo, pena l'esclusione.

Si precisa che tutta la documentazione tecnica presentata dovrà essere coerente, ossia vi dovrà essere corrispondenza tra i vari documenti presentati per quanto concerne servizi e forniture. Nel caso ciò non si verificasse, l'Azienda avrà la facoltà di richiedere l'esecuzione dei servizi e delle forniture, riportate anche in un solo documento o allegato, che riterrà ad essa più favorevoli e senza ulteriori oneri economici a suo carico. Tutta la documentazione tecnica dovrà essere redatta in lingua italiana. Eventuali documenti in lingua straniera dovranno essere corredati da traduzione in lingua italiana.

L'impresa dovrà presentare una sola offerta tecnica. La presentazione di offerte multiple o contenenti più soluzioni comporterà l'automatica esclusione dell'offerente dalla gara. Le attività previste nel Capitolato speciale d'appalto costituiscono un servizio unico e, pertanto, non saranno prese in esame offerte parziali né saranno ammesse varianti.

Nessun compenso spetterà ai concorrenti per la presentazione dell'offerta tecnica.

c) Offerta economica

Il concorrente nell'apposito campo "**offerta economica**" presente sulla piattaforma Sintel, dovrà indicare la propria offerta economica, con specifica dell'importo complessivo di fornitura (Iva esclusa).

Il prezzo complessivo indicato dal concorrente deve intendersi comprensivo anche degli oneri inerenti l'interfacciamento con i programmi in uso, come precisato nel Capitolato Tecnico.

Nell'apposito campo presente sulla piattaforma Sintel "Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri della Sicurezza e costo del personale)" il concorrente dovrà confermare la cifra di Euro 0,00.

Per completare l'inserimento dell'offerta economica il concorrente nel campo "**Dettaglio prezzi unitari offerti**" dovrà allegare in un unico file formato .zip ovvero ".rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di compressione dati, il seguente documento, "Dettaglio Offerta Economica", **firmato digitalmente**, debitamente compilato in ogni sua parte, unitamente all'indicazione dell'importo degli oneri per la sicurezza.

Il concorrente nella stessa offerta:

- dichiara che l'importo complessivo offerto è comprensivo degli **oneri per la sicurezza legati alla propria attività (oneri a carico della ditta)**, pari a € oltre Iva ai sensi dell'art. 26 commi 5 e 6 del d.lgs. 81/2008;
- **dichiara** che sono state rispettate le norme vigenti in materia previdenziale ed assistenziale e che **il costo del lavoro** sostenuto per il personale è pari a €oltre Iva
- **specifica** il/i CCNL di categoria applicato/i per il calcolo del costo del lavoro;

I prezzi devono essere indicati al netto di IVA. In caso di discordanza si terrà valido quello espresso in lettere. Il prezzo si intende omnicomprensivo di tutti i costi necessari per la fornitura, quali trasporto, imballaggio, consegna, carico e scarico, istruzione del personale e ovvero di tutto quanto risultasse necessario per la corretta esecuzione del contratto, esclusa solo l'IVA;

Qualora l'offerta, inserita in cifre nell'apposito campo durante lo step 3 della fase "invio offerta", sia discordante rispetto a quella nel file caricato nel campo dettaglio prezzi unitari offerti, la piattaforma considererà valida l'offerta inserita a video.

Si fa presente che non saranno accettate offerte condizionate, né offerte parziali; inoltre, non saranno ammesse offerte plurime o alternative per i prodotti offerti, pena l'esclusione.

Con la presentazione dell'offerta la ditta concorrente dichiara che le quotazioni offerte si intendono calcolate dalla stessa ditta in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio e sono quindi fisse ed invariabili per tutta la durata della fornitura.

Aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, previa verifica di rispondenza di quanto offerto con quanto richiesto.

Per le offerte anormalmente basse si procederà ai sensi dell'art. 97 del citato D. L.vo n. 50/2016. Si precisa che ai sensi del comma 8 del citato articolo, è prevista l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6.

ART. 4 VALIDITA' DELL'OFFERTA

La proposta contrattuale è sempre revocabile. Il limite per l'esercizio della facoltà di revoca è costituito dal termine per la presentazione dell'offerta. Trascorso tale termine la proposta contrattuale diventa irrevocabile e il soggetto candidato è obbligato alla propria offerta per il periodo di giorni centottanta (180) a partire dalla data ultima fissata per la presentazione dell'offerta.

Trascorso tale termine senza che sia intervenuta l'aggiudicazione, il soggetto candidato, con espressa dichiarazione scritta, da inviare al medesimo indirizzo indicato per la presentazione dell'offerta, può recedere dall'offerta stessa.

ART. 5 FATTURAZIONE, PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI

Questa Amministrazione, a decorrere dal 31 marzo 2015 non può più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato DM n. 55/2013. Per le finalità di cui sopra, l'articolo 3 comma I del citato DM n. 55/2013 prevede che l'Amministrazione individui i propri Uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche inserendoli nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che provvede a rilasciare per ognuno di essi un Codice Univoco Ufficio secondo le modalità di cui all'allegato D "Codici Ufficio".

Il Codice Univoco ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'ufficio destinatario.

A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l'allegato B "Regole tecniche" al citato DM 55/2013, contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione per mezzo dello SdI, mentre l'allegato C "Linee guida" del medesimo decreto, riguarda le operazioni per la gestione dell'intero processo di fatturazione.

La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo I, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007 nr. 244").

Per maggiori informazioni circa le specifiche tecniche e la normativa di riferimento sulle fatture elettroniche si rimanda al sito www.fatturapa.gov.it

Le fatture elettroniche indirizzate alle ASST dovranno fare riferimento ai seguenti Codice Univoco Ufficio così come censiti su www.indicepa.gov.it.

ASST della Valle Olona:

Codice Univoco Ufficio Z3P737

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014 (convertito in Legge 25.06.2014 n.89), al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA, per tutti i casi in cui si applica, dovranno riportare necessariamente:

- 1) il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge nr. 136 del 13 agosto 2010;
- 2) il codice unico di progetto (CUP) in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico.

Inoltre per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali e in particolare sono:

1. data e numero d'ordine d'acquisto (associato a ciascuna riga fattura)
2. data e numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura)
3. totale documento
4. codice fiscale del cedente
5. in generale il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie nell'ambito della sperimentazione.

Modalità di fatturazione

Per l'ASST della Valle Olona, dovrà essere emessa fattura intestata a: Sede legale Via A. da Brescia nr.1 - 21052 Busto Arsizio (VA) - Codice Fiscale e Partita IVA 03510190121.

La fatturazione dei canoni di manutenzione sarà trimestrale posticipata.

I pagamenti, che saranno eseguiti a 60 giorni dalla data ricevimento fattura, saranno comunque subordinati all'esito positivo delle verifiche effettuate dagli uffici competenti. Gli

eventuali interessi di mora verranno corrisposti avendo quale riferimento l'indice Euribor maggiorato di un (1) punto percentuale.

Le fatture devono riportare il numero del buono d'ordine e della bolla di consegna.

Qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio, tutti i pagamenti saranno effettuati esclusivamente a favore dell'Impresa mandataria o del consorzio.

Il ritardo nei pagamenti non legittima comunque l'Impresa Appaltatrice a promuovere l'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 C.C.

In caso di subappalto, è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Poiché l'ASST è soggetta all'obbligo di richiedere il Documento Unico di Regolarità Contributiva - D.U.R.C - per procedere al pagamento delle fatture, qualora venisse evidenziata dagli organismi competenti una situazione di irregolarità contributiva e/o retributiva a carico dell'Affidatario, si procederà alla sospensione dei pagamenti sino al contrario avviso senza maturazione di interessi di mora.

Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 l'aggiudicatario, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici, devono dichiarare alla stazione appaltante il numero di conto corrente bancario o postale dedicato, anche in forma non esclusiva all'appalto, indicando altresì le generalità e il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare sul conto.

Tutti i movimenti di denaro, riferiti all'appalto, in entrata ed uscita, devono essere registrati su detti conti e riportare il codice univoco dell'appalto, fatto salvo quanto previsto dalla legge sopra riportata.

L'aggiudicatario, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.

La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti dall'aggiudicatario con i subappaltatori fornitori ecc... sia presente una clausola di assunzione di responsabilità riferita agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

ART. 6 CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto di fornitura non può essere ceduto a terzi a pena di nullità.

ART. 7 CESSIONE DEI CREDITI

E' vietata la cessione del credito derivante dal presente servizio.

Con la sottoscrizione del contratto l'operatore economico rinuncia espressamente alla cessione del credito.

ART. 8 SUBAPPALTO

Il subappalto è regolamentato dall'art. 105 del D.Lgs 50/2016.

ART. 9 PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA EX ART. 1456 C.C.

L'ASST verificherà l'esatta esecuzione del contratto e ove si ravvisassero dei danni causati dalle inadempienze contrattuali da parte dell'esecutore, l'ASST potrà rivalersi sulla ditta. I danni saranno valutati dalla stazione appaltante che si riserva altresì la facoltà di emettere delle penali che saranno commisurate al danno cagionato.

Qualora il Committente accertasse l'inidoneità di una qualunque attività svolta dall'Appaltatore, oppure rilevasse inadempienze agli obblighi contrattuali previsti, potrà richiedere all'Appaltatore di porre rimedio a tali inconvenienti, fissandogli un termine

perentorio. Qualora l'Appaltatore non provvedesse entro il termine stabilito a eliminare le deficienze rilevate, sarà facoltà del Committente applicare le penali commisurate al danno ricevuto. In quest'ultimo caso il Committente redigerà un verbale e all'Appaltatore sarà addebitata una penalità commisurata alla gravità della deficienza.

Resta precisato che le eventuali deficienze, a qualunque causa dovute, dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le riparazioni occorrenti. Ove le deficienze oggetto delle suddette penalità si protraessero in modo ritenuto intollerabile dall'ASST contraente, sarà riservata a questa la facoltà di adottare il provvedimento di propria convenienza per migliorare l'andamento dei servizi, restando a carico dell'Appaltatore le spese e i danni conseguenti senza eccezione alcuna.

L'applicazione della penale non solleva l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali che l'Appaltatore si è assunto con la stipulazione del Contratto di Appalto e che dovessero derivare dall'incuria dello stesso Appaltatore.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Stazione Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Le penali inflitte saranno trattenute sulla fattura in pagamento.

Le suddette penali saranno applicate separatamente e i corrispondenti importi potranno essere cumulati.

Qualora, anche per cause di forza maggiore, non fossero erogate dall'Appaltatore parte delle prestazioni contrattuali, accertata la deficienza in contraddittorio con l'Ente contraente e a prescindere dalle penali di cui sopra, sarà apportata una corrispondente proporzionale riduzione dell'importo contrattuale.

La mancata o parziale esecuzione nei tempi e nei modi previsti dal contratto dei servizi e degli interventi, dovuti, in tutto o in parte, a negligenza o manchevolezza dell'Appaltatore, comporterà il mancato pagamento delle prestazioni cui esse si riferiscono oltre a dar luogo all'applicazione di penali da detrarre dai corrispettivi contabilizzati, come di seguito indicato:

L'Ente contraente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'appaltatore.

L'ASST si riserva la facoltà di recedere dal contratto nei seguenti casi:

- * qualora la ditta fornitrice non esegua la fornitura in modo strettamente conforme alle esigenze dell'utilizzatore;
- * per gravissime e continue violazioni degli obblighi contrattuali.

Inoltre, qualora si verifichi che qualsiasi transazione finanziaria, riferita al presente contratto d'appalto, sia stata effettuata non in linea con le presenti clausole contrattuali, o in contrasto con la legge 136/2010, il contratto è da considerarsi nullo e in automatico può essere risolto unilateralmente dall'ASST incamerando la cauzione definitiva, fatto salvo qualsiasi ulteriore azione di risarcimento.

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi la risoluzione si verifica di diritto quando l'ASST, concluso il relativo procedimento, deliberi di valersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta al soggetto affidatario della fornitura.

ART. 10 COORDINAMENTO E COOPERAZIONE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA

La ASST Valle Olona promuove la cooperazione e il coordinamento alla sicurezza ed esegue verifiche di competenza sull'operatore economico aggiudicatario ed eventuali subappaltatori sull'idoneità tecnico-professionale, ai sensi dell'art. 26 comma 1 lett. a) del T.U. D.Lgs 81/2008.

L'Azienda fornisce le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare i lavoratori dell'operatore economico aggiudicatario e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività per il tramite del DUVRI. I Responsabili dell'operatore economico, eventuali subappaltatori ed eventuali

lavoratori autonomi devono cooperare e collaborare col datore di lavoro della ASST Valle Olona e i correlati ruoli della sicurezza al fine dell'assolvimento e della garanzia di soddisfacimento degli obblighi di cui all'art. 26 del D.Lgs 81/08 s.m.i.

Documento Unico di Valutazione dei rischi interferenziali

L'Azienda promuove la cooperazione ed il coordinamento con l'elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi interferenziale (**rif. all. D.U.V.R.I.**), riportante le misure adottate per eliminare o, dove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze a completamento di quanto riportato e indicato negli altri documenti di gara.

Gli oneri per la sicurezza dai rischi interferenziali sono stimati in complessivi Euro 0,00 oltre IVA, non oggetto di ribasso d'asta.

ART. 11 RISOLUZIONE CONTRATTUALE - ADESIONE AI PRINCIPI DEL PATTO D'INTEGRITÀ IN MATERIALE DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI DGR XI/1751 DEL 17.6.2019 E PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELLA ASST DELLA VALLE OLONA

A seguito di gravi e reiterate inadempienze contrattuali da parte dell'Impresa affidataria della fornitura, l'ASST si riserva la facoltà di dichiarare risolto il Contratto con sua deliberazione senza necessità di diffida o di altro atto giudiziale, con l'obbligo dell'appaltatore decaduto di risarcire ogni conseguente spesa o danno. Per quanto non previsto e pattuito le parti faranno riferimento agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile "Della risoluzione del contratto".

L'Azienda svolge la propria attività contrattuale nel rispetto dei contenuti:

- del Patto d'integrità in materia di contratti pubblici della ASST della Valle Olona approvato con delibera n. 878 del 31.07.2019, in conformità al Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia e degli Enti del SSR approvato con DGR n. XI/1751 del 17 giugno 2019. In caso di aggiudicazione, La Ditta si impegna, nell'ambito della presente fornitura/servizio a rispettare i contenuti del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici. la violazione degli impegni ivi previsti potrà comportare l'esclusione dalla procedura di affidamento o la revoca dell'aggiudicazione e/o la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, nonché il pieno diritto dell'ASST di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.
- Piano triennale per la trasparenza e la prevenzione della corruzione della ASST Valle Olona Triennio 2022-2024 (approvato con delibera 85 del 31.01.2022), scaricabile dal sito www.asst-valleolona.it. In caso di aggiudicazione la Ditta si impegna a uniformarsi alle misure adottate nel Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della ASST della Valle Olona 2022-2024, conformando il proprio comportamento alle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento e rispettando i principi ivi enunciati.

Il Patto d'integrità in materiale di contratti pubblici regionali DGR XI/1751 del 17.6.2019, è inteso quale reciproca e formale obbligazione tra Azienda, concorrenti, aggiudicatari e loro subappaltatori/subfornitori, a improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti, nonché espresso impegno anticorruzione di cui al c. 2 art. 2 del Patto d'integrità in materiale di contratti pubblici regionali.

Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione della ASST Valle Olona, redatto sulla base della normativa vigente, rappresenta il documento fondamentale dell'amministrazione per definire strategie di prevenzione dell'illegalità, aumentare la capacità di scoprire eventuali situazioni corruttive e creare un contesto sfavorevole al loro verificarsi, ricomprendendo non solo la gamma di delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati dal codice penale, ma anche i casi in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – si evidenzino un malfunzionamento a causa dell'uso a fini privati delle funzioni, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa (c.d. maladministration).

Secondo quanto previsto dal Patto d'integrità in materia di contratti pubblici regionali si rammenta che, "la mancata consegna di copia del Codice sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, non iscritto all'Albo Fornitori della stazione appaltante dell'Amministrazione aggiudicatrice, comporta l'esclusione dalla procedura di affidamento".

Si evidenzia, infine, che la violazione degli impegni previsti dal Patto d'integrità in materia di contratti pubblici regionali potrà comportare la esclusione dalla procedura di affidamento o la revoca della aggiudicazione e/o la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto dell'Azienda di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.

A questo riguardo, in particolare, si richiama quanto previsto all'articolo 5 del Codice Etico degli appalti regionali in tema di violazione da parte del concorrente e dell'aggiudicatario di uno degli impegni previsti dal precedente articolo 3 del predetto Codice Etico degli appalti regionale.

I documenti sono reperibili e scaricabili dal sito internet aziendale al seguente indirizzo: www.asst-valleolona.it

ART. 12 RECESSO

Il committente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con un preavviso minimo di 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all'appaltatore con lettera raccomandata a.r. nei seguenti casi:

- giusta causa;
- mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: accorpamento o soppressione o trasferimento o conferimento delle strutture e/o delle attività gestionali cui è riferita la fornitura oggetto del presente appalto; modifica dell'attuale modello gestionale; inserimento di personale dipendente a qualsiasi titolo dal Committente per l'effettuazione della fornitura oggetto del presente appalto;
- altre modifiche nell'organizzazione e nella gestione delle attività oggetto dell'appalto, ovvero sostanziali mutamenti delle condizioni di mercato rispetto a quelle che hanno determinato i presupposti per l'affidamento del contratto;
- attivazione, durante il periodo contrattuale, di convenzioni a carattere nazionale (CONSIP), regionale, Osservatorio Prezzi o qualsiasi altra forma comparativa per la Pubblica Amministrazione, che prevedano condizioni economiche migliorative rispetto a quelle definite nel presente appalto.

Si conviene che si intendono per giusta causa, sempre a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, casi come i seguenti:

- qualora sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della Legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore;
- qualora l'Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti dalla documentazione di gara relativi alla procedura ad evidenza pubblica attraverso la quale è stato scelto l'Appaltatore medesimo ovvero qualora l'Appaltatore non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l'esercizio delle attività oggetto del presente Contratto, ovvero quando l'Appaltatore non provveda ad acquisire titoli, autorizzazioni, certificazioni resi obbligatori da intervenute disposizioni normative in corso di vigenza del contratto, ovvero quando l'Appaltatore, per qualsiasi intervenuta ragione, non risulti idoneo ed adeguato alla conduzione del contratto;
- qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile Tecnico dell'Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;

- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

Dalla comunicata data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando, tuttavia, attraverso l'attivazione di una diretta consultazione con il Committente, che tale cessazione non pregiudichi la continuità del servizio e non comporti danno alcuno al Committente stesso.

In caso di recesso l'Appaltatore ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché correttamente eseguiti, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 codice civile.

ART. 13 ACCESSO AGLI ATTI E DIVIETI DI DIVULGAZIONE

L'Azienda, in applicazione alle norme di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., e in conformità a quanto disposto dall'art. 53 del D.Lvo n. 50/2016, garantisce il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte.

Il Regolamento Aziendale in materia di accesso civico generalizzato, ed accesso documentale e procedimentale, approvato con delibera n. 466 del 15.04.2019, è pubblicato sul sito web aziendale, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

ART. 14 TRATTAMENTO DEI DATI: INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 (GDPR).

L'ASST della Valle Olona, con riferimento agli adempimenti Privacy, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento U.E. n. 679/2016, in qualità di Titolare del trattamento informa l'Azienda aggiudicataria che i dati personali forniti saranno raccolti per l'instaurazione e la prosecuzione dei rapporti contrattuali. L'informativa dedicata ai fornitori e convenzioni è consultabile sul sito aziendale www.asst-valleolona.it alla voce Privacy (TAB04POL02). Con la stipulazione del contratto i dati si intendono conferiti con il consenso a trattarli per le finalità espressamente declinate nella suddetta Informativa.

I dati forniti, o che, comunque, saranno raccolti nel corso della procedura di espletamento della gara e di stipulazione del contratto verranno trattati nel rispetto della succitata normativa ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione dei dati ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all'autorità giudiziaria. Per la partecipazione alla procedura di gara il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, pertanto l'eventuale rifiuto dell'interessato comporta l'impossibilità di partecipare alla gara stessa d'appalto in oggetto.

Il trattamento dei dati avviene mediante elaborazioni manuali e strumenti informatici con logiche strettamente correlate alla finalità della raccolta e, comunque, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati nell'osservanza degli obblighi previsti dal citato Regolamento UE. Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici. Sono garantiti i diritti di cui al Capo III del citato Regolamento UE.

Il Titolare del trattamento dei dati, in fase di definizione del rapporto, prima di decidere il ruolo privacy della ditta aggiudicataria esamina concretamente la natura e le caratteristiche tipiche dell'attività imprenditoriale svolta dal soggetto in questione, in conformità sia agli accordi contrattuali in essere, sia alle eventuali previsioni normative applicabili a ciascun settore di riferimento. A seguito di detta analisi, valuta la struttura privacy più adeguata e precisamente se il rapporto tra le parti dovrà essere titolare autonomo – titolare autonomo, contitolari, titolare – responsabile esterno.

La scelta della struttura privacy titolare-responsabile comporterà la nomina della ditta aggiudicataria di "Responsabile esterno del trattamento dei dati" ai sensi dell'art. 28 del regolamento UE n. 679/2016 e art. 2 quaterdecies del Codice della Privacy. I principi generali e i compiti specifici impartiti dal Titolare al "Responsabile esterno del trattamento" sono tutti riportati nella TAB05POL02 (Allegato ALFA) consultabile sul sito aziendale.

L'affidamento della fornitura è disposto con deliberazione del Direttore Generale o con determinazione a firma del Dirigente competente.

L'ASST si riserva il diritto di recedere anticipatamente dal contratto senza il pagamento di alcuna *multa poenitentialis* nel caso intervengano aggiudicazioni di convenzioni Aria e/o Consip a condizioni economiche più vantaggiose o qualora vengano meno le condizioni iniziali previste dal presente Disciplinare e, in particolare, nel caso vengano modificate le disposizioni sia Regionali che Nazionali con conseguenti ripercussioni di tipo economico ed organizzativo sulle Strutture dell'Azienda.

L'ASST si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento della fornitura sia nel caso in cui venga meno l'interesse pubblico, sia nel caso in cui l'offerta non sia ritenuta idonea rispetto alle esigenze dell'ASST, sia quando i prezzi offerti non siano ritenuti congrui ai sensi della vigente normativa o comunque convenienti.

L'Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere, annullare, revocare, aggiudicare parzialmente la presente procedura ovvero di non procedere all'aggiudicazione, senza che le ditte partecipanti possano avanzare pretese e diritti di sorta.

L'Amministrazione può richiedere chiarimenti delle dichiarazioni presentate nonché procedere, in qualsiasi fase di procedura, ad accertamenti d'ufficio circa i requisiti documentati dall'impresa con l'autodichiarazione. Qualora dagli accertamenti in questione emergano dichiarazioni false, l'Amministrazione procedente, salvi gli adempimenti previsti dalla legge penale, provvede in conformità all'ordinamento vigente, alla revoca degli atti eventualmente già adottati a favore dell'Impresa.

Per tutto quanto non previsto nella presente lettera di invito il rimando è al nuovo Codice degli Appalti istituito con D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, al DPR 207/2010 e ss.mm.ii., e alla normativa tutta di settore.

IL RUP
Dott.ssa Stefania Russo

N.B.:

Piano triennale per la Trasparenza e la Prevenzione della Corruzione della ASST Valle Olona Triennio 2022-2024 (approvato con deliberazione n. 85 del 31.01.2022), scaricabile dal sito web di questa ASST www.asst-valleolona.it alla sezione 'Amministrazione Trasparente' – 'Altri Contenuti' – 'Prevenzione della Corruzione'.

Patto d'integrità in materiale di contratti pubblici adottato con del. n. 878 del 31.07.2019 scaricabile dal sito web www.asst-valleolona.it alla sezione 'Amministrazione Trasparente' – 'Disposizioni Generali' – 'Atti Generali' - Atti Amministrativi Generali'.

Elenco allegati:

Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel

Dichiarazione di partecipazione di impresa singola (Allegato 1 e Allegato 1A), in caso di RTI Allegato 2

Dettaglio offerta economica